

**BONUS CARBURANTE DI EURO 200 AI LAVORATORI DIPENDENTI,  
PER L'ANNO 2023**

L'art. 1, c. 1, del decreto-legge 14/1/2023 n. 5 <sup>[1]</sup> - recante "Disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo del Garante per la sorveglianza dei prezzi, nonché di sostegno per la fruizione del trasporto pubblico", pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 11 del 14 gennaio 2023 e in vigore dal giorno successivo - ha disposto che, fermo restando quanto previsto dall'art. 51, c. 3, terzo periodo, del D.P.R. n. 917/1986 <sup>[2]</sup> (TUIR), **per l'anno 2023, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai dipendenti "non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore"**.

La nuova norma sembra ricalcare - nonostante sia scritta diversamente - la formulazione dell'art. 2 del d.l. 21/3/2022 n. 21 <sup>[3]</sup> (convertito, con modificazioni, dalla legge 20/5/2022 n. 51 - CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 12, 25 e 41 del 2022), riguardante un analogo bonus carburante, ma efficace nel solo 2022 e per il quale, giova ricordarlo, l'Agenzia delle Entrate aveva fornito i necessari chiarimenti il successivo 14 luglio, con la circolare n. 27/E (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 28/2022).

In attesa che l'Amministrazione finanziaria offra la sua interpretazione sull'applicazione dell'art. 1, c. 1, del d.l. n. 5/2023 - si è portati a ritenere potrà essere divulgata solo dopo la sua conversione in legge, che dovrà avvenire entro il 15 marzo p.v. -, si rammenta che in base a quella fornita per il bonus carburante valido nel 2022, lo stesso

- 1) si aggiungeva all'agevolazione stabilita nell'art. 51, c. 3, del TUIR, consistente nella non concorrenza alla formazione del reddito del dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal suo datore di lavoro se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23 (aumentato a euro 3.000 nel periodo di imposta 2022) <sup>[2][4]</sup>;

<sup>[1]</sup> **Art. 1, c. 1, del d.l. n. 5/2023**

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore. *Omissis*

<sup>[2]</sup> **Art. 51, c. 3, terzo periodo del TUIR**

Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.

<sup>[3]</sup> **Art. 2, c. 1, del d.l. n. 21/2022**

Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

<sup>[4]</sup> Per l'anno 2022:

2) poteva essere concesso anche a un solo lavoratore subordinato (“*ad personam e senza necessità di preventivi accordi contrattuali*”).

- 
- l'art. 12, c. 1, del d.l. 9/8/2022 n. 115 aveva innalzato da 258,23 euro (tetto ordinario previsto dall'art. 51, c. 3, del TUIR) a 600,00 euro il limite del valore dei *fringe benefit* non tassabile in capo ai lavoratori dipendenti (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 41, 36 e 32 del 2022);
  - l'art. 3, c. 10, del d.l. 18/11/2022 n. 176 - convertito dalla legge 13/1/2023 n. 6 - ha modificato il citato art. 12, c. 1, del d.l. n. 115/2022, e, in particolare, incrementato a 3.000,00 euro il predetto limite (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 43/2022).